

Regolamento generale
sui rapporti esterni rilevanti per l'immagine dell'Università
(del 26 settembre 1997– aggiornato il 2 dicembre 2011)
IL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995 (art. 8 cpv. 1 lett. a) e lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003 (art. 16 cpv. 1 lett. a),

d e c r e t a :

Art. 1 - Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento si applica ai rapporti esterni rilevanti per l'immagine dell'Università.

² Sono rilevanti per l'immagine le donazioni, collaborazioni o pattuizioni che possano giustificare da parte di terzi un uso pubblico del nome dell'Università della Svizzera italiana in associazione con la loro persona o loro attività, segnatamente:

- accordi in campo didattico, scientifico o culturale,
- donazioni, sponsorizzazioni e prestazioni analoghe,
- l'uso di spazi e l'organizzazione di manifestazioni presso l'Università.

Art. 2 – Competenza amministrativa

¹ E' riservata in ogni caso la competenza amministrativa (contrattuale) del Consiglio dell'Università, rispettivamente del Segretario generale e dell'Amministratore dell'Accademia nei limiti delle competenze loro delegate.

²La procedura di cui all'art. 3 precede la stipulazione contrattuale, ma non si applica quando sia riservata la sola via amministrativa, come agli art. 4 e 5.

Art. 3 - Procedura

¹ Quando sia implicata una disciplina scientifica propria di una facoltà, la medesima deve esprimere un preavviso.

² Quando gli aspetti disciplinari non siano propri di una facoltà esistente, o non lo siano di una soltanto, a ciascuna facoltà è data la possibilità di esprimere un preavviso.

³ Il Consiglio dell'Università, visti i preavvisi delle facoltà, decide.

Art. 4 – Donazioni e simili

¹ Le donazioni previste all'art. 9 Statuto USI, i finanziamenti di posizioni accademiche previsti all'art. 9a Statuto USI, le sponsorizzazioni puntuali o una tantum e prestazioni analoghe sono accettate di regola in sola via amministrativa.

² L'accettazione di donazioni onerose o che comportano delle condizioni sottostanno all'approvazione del Consiglio dell'Università. Al Presidente dell'USI compete invece la gestione dei sostegni di lunga durata senza condizioni (donazioni e simili); mentre i sostegni puntuali per evento di corta durata o fatti una tantum sono di competenza della facoltà, rispettivamente del docente coinvolti.

³ Il Consiglio dell'Università può esigere che sia seguita la procedura come all'art. 3 nei casi che per importanza, per durata o per la persona del finanziatore possono avere rilevanza per l'immagine dell'Università.

Art. 5 - Uso di spazi

¹ L'uso di spazi presso l'Università è concesso in sola via amministrativa e, di regola, a pagamento.

² Si dovrà tuttavia esigere che - tramite recapiti, inviti e altre comunicazioni al pubblico - sia evidente il non coinvolgimento o patrocinio dell'Università. Segnatamente, un'associazione professionale potrà convocare "presso l'Università" la propria assemblea, ma dovrà tralasciare il nome dell'Università e limitarsi a indicare nell'invito il recapito civico, se le è concessa un'aula per una conferenza.

³ L'esigenza potrà essere attenuata quando si tratti di manifestazioni di qualità e non di parte; segnatamente se vi collaborano docenti dell'Università o comunque a giudizio di un Decano di facoltà o del Direttore dell'Accademia.

⁴ Non è ammesso l'uso per scopi esclusivamente commerciali o l'uso per scopi che entrano in conflitto d'interesse con l'Università, come corsi in materie che sono impartite all'USI.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento generale, approvato dal Consiglio costituente il 26 settembre 1997 e aggiornato dal Consiglio dell'Università il 2 dicembre 2011, entra immediatamente in vigore.